

CAMERA DEI DEPUTATI N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituisce la conclusione di un importante lavoro svolto dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati nella scorsa legislatura e mirante a redigere una nuova disciplina per le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva.

Proprio la fine della legislatura ha impedito che il lavoro svolto — che ha visto convergere su molte questioni dell'articolato le forze di maggioranza e di opposizione — potesse portare all'adozione di una disciplina il cui contenuto di riferimento era sostanzialmente tracciato.

Data la rilevanza che tali consorzi rivestono a favore delle piccole e medie imprese, si è ritenuto opportuno riproporre proprio il frutto del lavoro svolto

nella VI Commissione affinché possa costituire una valida base di partenza per l'adozione di una nuova disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui si continua ad avvertire la necessità.

Scopo della presente proposta di legge, è, quindi, quello di essere semplice strumento del lavoro comune fin qui svolto nella materia — al quale ha fattivamente contribuito il gruppo di Alleanza Nazionale — affinché il confronto tra le forze politiche sia ripreso in vista di una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare.

È evidente, dunque, che il merito dell'iniziativa non va ascritto al proponente ma all'intera Commissione finanze.

Così, l'articolo 1 detta le norme generali applicabili ai confidi, di cui viene fornita la definizione e all'articolo 2 si definiscono i requisiti attraverso cui ven-

gono identificati i consorziati ed i sostenitori.

L'articolo 3, poi regola la delicata questione patrimoniale di base dei confidi.

La proposta di legge si cura di elencare anche tutte le modifiche legislative che si rendono necessarie in conseguenza all'introduzione della nuova regolamentazione

dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, così come di stabilire attentamente la disciplina fiscale applicabile.

Il capo II della proposta di legge, invece, si occupa di regolare le società di mutua garanzia.

Infine, il capo III elenca le norme finali e transitorie necessarie per l'introduzione della nuova disciplina.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE
E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI E CONDIZIONI
DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ

ART. 1.

(Norme generali).

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati « confidi ».

3. I confidi possono altresì effettuare a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni

caso l'esercizio del credito. Le attività previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.

ART. 2.

(Consoziati e sostenitori).

1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite ai sensi del comma 2.

2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma possono essere rappresentati negli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei consorziati. Per tale imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

ART. 3.

(Patrimonio).

1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 100 milioni di lire, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a lire 100 mila.

3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 500 milioni di lire. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento dei confidi.

5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo au-

mento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a*), del trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale.

ART. 4.

(Avanzi di gestione).

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

ART. 5.

(Modifiche legislative).

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma, intervenute prima dell'approvazione del bilancio, devono essere iscritte, una volta l'anno, entro la data prevista per il deposito del medesimo, presso l'ufficio del registro delle imprese ».

2. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle

disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ».

3. All'articolo 2615-*bis* del codice civile sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

« Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:

1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quinto comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2) del quarto comma, di ottenerne estratti a proprie spese.

Il libro indicato al numero 1) del quarto comma, può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma.

4. L'articolo 155, comma 4, del testo unico delle norme in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 e non sono soggetti alle restanti disposizioni del presente decreto legislativo stesso né possono effettuare altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il presente comma non si applica alle società di mutua garanzia ».

5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati dal medesimo articolo 31, comma 5, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico del norme in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « a carico del medesimo fondo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1 ».

7. Le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.1.19, capitolo 7309, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono attribuite al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e

utilizzate per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Sono conseguentemente soppresse le autorizzazioni legislative di spesa relative al citato capitolo 7309.

ART. 6.

(Garanzie).

1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.

ART. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile).

1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 miliardi di lire possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento dell'attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confido per una quota non superiore al 50 per cento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni indicate al medesimo comma 1.

ART. 8.

(Disciplina fiscale).

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi, versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutati in lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per ciascuno degli anni

2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

6. Ai fini delle imposte sui redditi, e le fusioni e le trasformazioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

7. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti con leggi dello Stato o delle regioni, affidati in gestione ai soggetti di cui alla presente legge, si applica la disciplina di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

CAPO II

SOCIETÀ DI MUTUA GARANZIA

ART. 9.

(Valore delle garanzie).

1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie ai fini della

ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.

2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati dell'articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.

ART. 10.

(Norme generali).

1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione: « società di mutua garanzia »; l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente legge.

3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi di garanzia interconsortile di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi di garanzia interconsortile.

ART. 11.

(Operatività).

1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

ART. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia).

1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui al comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di società adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.

3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 e l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia è determinato dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte del patrimonio netto.

ART. 13.

(Norme applicabili).

1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 1, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Fusioni e trasformazioni).

1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire società di mutua garanzia ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ma, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del citato codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. È ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni di cui ai capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalle fusioni è un confido o una società di mutua garanzia.

4. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge può essere concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confido o della società di mutua garanzia incorporante o risultante dalla fusione. Una

riserva indispensabile pari all'importo del contributo deve essere costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confidi o della società di mutua garanzia. Per la concessione dei contributi sono stanziati 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, attribuiti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati nell'ordine di priorità stabilito dalla data dell'atto pubblico di fusione.

ART. 15.

(Agevolazioni).

1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefici disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 16.

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge).

1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono, entro tre anni da tale data, adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3, fatta salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dal citato articolo 3, comma 2.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non comportano violazione delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

ART. 17.

(Quote ed azioni dei confidi).

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

ART. 18.

(Decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedimenti della Banca d'Italia).

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della presente legge, si applica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari dall'attuazione dell'articolo 12 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 4.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0007090